



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

*Facoltà di Giurisprudenza*

*Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale*

---

# L'INTERVENTO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

*a cura di*

**MARGHERITA RAMAJOLI e RICCARDO VILLATA**



**G. Giappichelli Editore**

## GLI AUTORI

*Luca Bertonazzi*, Ordinario di diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Milano.

*Antonio Cassatella*, Associato di diritto amministrativo nell'Università di Trento.

*Augusto Chizzini*, Ordinario di diritto processuale civile nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

*Margherita Ramajoli*, Ordinaria di diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Milano.

*Giuseppe Tropea*, Ordinario di diritto amministrativo nell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

*Giovanni Verde*, Emerito di diritto processuale civile nell'Università LUISS Guido Carli di Roma.

*Simonetta Vincre*, Ordinaria di diritto processuale civile nell'Università degli Studi di Milano.



CAPITOLO I

L'INTERVENTO NELLA DINAMICA  
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.  
PROFILI GENERALI

*Augusto Chizzini*

SOMMARIO: 1. Il significato dell'espansione di un modello. – 2. Le premesse teorico generali in tema d'intervento. – 3. La funzione degli interventi nell'attualità: al di là dei limiti soggettivi del giudicato. – 4. L'oggetto del processo amministrativo e le tutele giurisdizionali. – 5. I modelli dell'accessione: prospettive. – *Riferimenti bibliografici.*

*1. Il significato dell'espansione di un modello.*

Se è indubbiamente vero, con Adolf Merkl, che la caratteristica strutturale dello Stato di diritto, come venutosi a formare nel diciannovesimo secolo in poi, è da individuarsi nella estensione delle regole del processo all'esercizio dell'attività amministrativa<sup>1</sup>; questo appare confermato dalla convergente notazione che anche il processo amministrativo, nato da una costola dell'amministrazione stessa, nella sua struttura si sia sempre più avvicinato a quella che caratterizza il processo civile, modellandosi nella propria conformazione. Una convergente valutazione – tanto per fare un ulteriore esempio – si trova nella nota prolusione patavina di Enrico Guicciardi del 1936, ove appunto evidenziava che la legge del 1889 non aveva fatto altro che circondare delle garanzie proprie del procedimento giurisdizionale quello stesso tipo di reclamo che il cittadino poteva pre-

---

<sup>1</sup> Cfr. A. MERKL, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, Wien-Berlin, 1927, p. 76 s.

sentare, soltanto in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 3 della legge del 1865<sup>2</sup>.

Così si è realizzata – come è davanti agli occhi di tutti – una progressiva assimilazione della giustizia amministrativa al processo civile, tale da lasciar immaginare che questa evoluzione si sia conclusa nella piena ed integrale formazione di un vero e proprio diritto processuale amministrativo, che affianca nella propria piena legittimazione e con pari dignità i fratelli maggiori, il diritto processuale civile e il diritto processuale penale<sup>3</sup>. Il codice del processo amministrativo non ha fatto altro che porre il sigillo definitivo su questa evoluzione.

Le ragioni di tale inarrestabile moto sono varie: ma non si creda – sia detto ora per inciso, dato che il tema non può certo essere affrontato in questa sede – che tal movimento dipenda solo dal divenire del processo amministrativo accentuatamente “contraddittorio”, sul solco di quanto stabilito dalla Costituzione e dalla interpretazione offertane dalla Corte costituzionale<sup>4</sup>; sarebbe una visione troppo ristretta. Esso consegue dal

---

<sup>2</sup>Vd. E. GUICCIARDI, *Concetti tradizionali e profili ricostruttivi nella giustizia amministrativa*, in ID., *Scritti di giustizia amministrativa*, Torino, 1967, p. 1 s., ove poi si osserva ancora: “successivamente però, anche in virtù del riconoscimento del carattere giurisdizionale delle funzioni devolute al Consiglio di Stato, si affermò un'interpretazione liberal-individualista dell'istituto e per conciliare l'aspetto pubblicistico con l'aspetto individualistico fu escogitata...quella figura logicamente ibrida e dogmaticamente sospetta, che va sotto il nome di interesse legittimo”. Cfr. A. ORSI BATTAGLINI, *Alla ricerca dello stato di diritto per una giustizia “non amministrativa” (Sonntagsgedenken)*, Milano, 2005, p. 104 s.

<sup>3</sup>Al riguardo è ancora assai utile la lettura del classico M.S. GIANNINI, *Discorso generale sulla giustizia amministrativa*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, pp. 12 s. e 217 s. Comunque, sulle evoluzioni che hanno caratterizzato la giustizia amministrativa, nell'ambito di una letteratura sconfinata, sia sufficiente ora rinviare alla sintesi di F. BENVENUTI, voce *Giustizia amministrativa*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, p. 589 s.; per le evoluzioni successive cfr. M. NIGRO, *Giustizia amministrativa*, IV ed., Bologna, 1994, p. 51 s.; M. CLARICH, *Manuale di giustizia amministrativa*, Bologna, 2021, p. 11 s.; A. TRAVI, *Lezioni di giustizia amministrativa*, XIV ed., Torino, 2021, p. 13 s. Per capire il sistema attuale, fondamentale è la lettura storica offerta da B. SORDI, *Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale (la formazione della nozione di interesse legittimo)*, Milano, 1985, *passim*.

<sup>4</sup>Data per acquisita la parità delle parti nel processo amministrativo (cfr. su tale significativa conquista, V. DOMENICHELLI, *La parità delle parti nel processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2001, p. 859 s.), sul contraddittorio in generale nel c.p.a., non-

fatto, assai più pregnante, che il *focus* dell'oggetto del processo amministrativo si è lentamente spostato – e non lo si può negare, a prescindere dalla posizione che poi si assume nel merito – dal mero annullamento dell'atto, dalla pura funzione eliminativa assegnata alle guarentigie processuali, ad una assai più esauriente cognizione del rapporto<sup>5</sup>: espressione questa traslazione, a sua volta, di un qualcosa di più complesso e radicale, ossia di una maggior acquisita consapevolezza circa l'esistenza di situazioni soggettive paritarie che il cittadino ha nei confronti della pubblica amministrazione, situazioni che vanno ben al di là dell'interesse indirettamente ed occasionalmente protetto<sup>6</sup>, consapevolezza poi, circa posizioni soggettive sostanziali, che ha condotto, per un singolare evoluzione circolare, parte della dottrina con rigorosa consequenzialità a negare la ragione stessa della specialità della giustizia amministrativa<sup>7</sup>. È cambiata la società, è cambiato il rapporto cittadino-Stato, sono sorte vere e proprie pretese che vanno ben al di là del mero rispetto delle regole formali nell'agire della pubblica amministrazione.

---

ché sulla genesi dottrinale e giurisprudenziale che ha condotto alla normativa attuale, basti ora rinviare ad A. ROMANO TASSONE, *Il contraddittorio*, in B. SASSANI-R. VILLATA (a cura di), *Il codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo*, Torino, 2012, p. 303 s. Inoltre, sul significato della partecipazione delle parti al procedimento formativo dell'atto cfr. S. COGNETTI, "Quantità" e "qualità" della partecipazione. *La tutela procedimentale e legittimazione processuale*, Milano 2000, spec. p. 66 s.

<sup>5</sup> Basti ora richiamare, oltre al classico (e certo per tanti profili rivoluzionario) lavoro di A. PIRAS, *Interesse legittimo e giudizio amministrativo*, II, Milano, 1962, spec. p. 225 s.; B. SASSANI, *Impugnativa dell'atto e disciplina del rapporto. Contributo allo studio della tutela dichiarativa nel processo civile e amministrativo*, Padova, 1989, spec. p. 227 s. nonché M. CLARICH, *Giudicato e potere amministrativo*, Padova, 1989, p. 23 s. (pur dalla particolare prospettiva offerta dall'analisi del giudicato). Inoltre, sul tema vd. anche S. VALAGUZZA, *Il giudicato amministrativo nella teoria del processo*, Milano, 2016, p. 59 s.

<sup>6</sup> Evidentemente a tale riguardo si pone la nota questione circa la natura e la struttura dell'interesse legittimo che certo ormai ha acquisito una sua indiscutibile consistenza sostanziale (che appare conseguenza logica della sua risarcibilità): cfr. comunque, per un completo tratteggio circa l'evoluzione dogmatica del concetto, F.G. COCA, *L'interesse legittimo. Storia e teoria*, Torino, 2017, spec. p. 49 s.

<sup>7</sup> Sul tema sostanzialmente politico (ma di grande rilevanza pratica) della legittimità storica ed attuale della giurisdizione amministrativa, cfr. C. CACCIAVILLANI, *La giurisdizione amministrativa*, in AA.VV., *Il codice del processo amministrativo*, cit., p. 119 s.

Sicché può certo dirsi – e qui vengo *in medias res* – che la difficoltà di definire una compiuta teoria delle parti<sup>8</sup> nel giudizio amministrativo deriva *principaliter* proprio dalle gravi incertezze che ancora si devono constatare circa la ricostruzione dogmatica dell'oggetto di tale processo e pertanto del giudicato amministrativo<sup>9</sup>: ci si trovando ora – si potrebbe dire – in mezzo al guado, in tempi di radicale trasformazione, nei quali si coglie la necessità del superamento delle vecchie strutture ma si fatica a delineare quelle nuove, adeguate ai bisogni del presente. Del resto, era proprio Carnelutti ad affermare che la 'teoria degli interventi' non è altro che un aspetto particolare della più complessa teoria dell'azione e dell'oggetto del processo<sup>10</sup>, e non è certo un caso che la loro disciplina – se si guarda al codice di rito civile – sia contenuta in quel Titolo IV del primo libro che è titolato “*Dell'esercizio dell'azione*”<sup>11</sup>.

Non è necessario – tantomeno sarebbe utile – in questa sede richiamare le previsioni ora contenute nell'art. 28 del c.p.a., rubricato appunto *Intervento*: sono ben note, parimenti conosciuto è il dibattito che si agita

---

<sup>8</sup>Una preliminare osservazione. Appare troppo ambigua, la distinzione pur diffusa tra *parti necessarie* e *parti eventuali* (così M. CLARICH, *Manuale*, cit., p. 152 s.; M. D'ORSOGNA, *L'intervento nel processo amministrativo: uno strumento cardine per la tutela dei terzi*, in *Dir. proc. amm.*, 1999, p. 419). La nozione di *parte*, pur nella sua polisemia, si distingue dalla questione della *legittimazione* (E. GARBAGNATI, *La sostituzione processuale*, Milano, 1942, p. 243; A. PROTO PISANI, voce *Parte (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1981, p. 917 s.): il rapporto processuale, almeno in rito, s'instaura anche nel caso in cui manchi una c.d. parte *necessaria*, dandosi luogo solo, in caso di mancata integrazione del contraddittorio, ad un rigetto in rito. Inoltre, l'assonanza con il litisconsorzio necessario è qui pericolosa, potrebbe condurre a implicazioni erranee. Neppure adeguata appare la nozione di parti *eventuali*, in quanto da un lato meramente descrittiva, dall'altro se il terzo, mediante l'accessione, è divenuto parte, non c'è nulla più di eventuale ... e tale termine – con una vicenda già consumatasi, più o meno consapevolmente nelle lunghe vicende del processo civile – di comporta il rischio di equivocare sulla posizione endoprocessuale dell'intervenuto con quanto ne consegue in tema di esercizio di poteri d'impulso e probatori.

<sup>9</sup>L'osservazione è comune: cfr. M. D'ORSOGNA, *L'intervento*, cit., p. 405. Cfr. anche L. CIMELLARO, *L'intervento*, in AA.VV., *Il codice del processo amministrativo*, cit., p. 545 s.

<sup>10</sup>Cfr. F. CARNELUTTI, *Recensione a Nencioni*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1935, p. 190.

<sup>11</sup>Cfr. A. CHIZZINI, voce *Intervento in causa*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, X, Torino, 1993, p. 115 s.

attorno alle stesse<sup>12</sup>, nonché le sue estensioni a fenomeni processuali vicini<sup>13</sup>. Si può, tuttavia, rilevare come, ad un generale sguardo, al processualista sembri questo un articolo tra i non meglio riusciti, dal quale trasudano (forse volute) ambiguità, nodi non sciolti; soprattutto sembra che in esso siano state affastellate problematiche diverse, sia quindi mancata una forza sistematica adeguata nel definire i confini di una materia certo complessa e sfuggente<sup>14</sup>. Ed è indubbio che, alla luce dell'ampio dibattito

---

<sup>12</sup> Per un primo *excursus* bibliografico sul tema degli interventi nel processo amministrativo dopo la riforma del 2010, cfr. V.M. SESSA, *Intervento in causa e trasformazioni del processo amministrativo*, Napoli, 2012, spec. p. 48 s.; R. MANFRELLOTTI, *Le posizioni soggettive quiescenti: contributo alla teoria generale dell'intervento adesivo nel processo*, in *Il processo*, 2021, p. 231 s.; G. CORAGGIO, *L'intervento nel codice del processo amministrativo*, in *Giurisdiz. amm.*, 2011, IV, p. 299 s. Precedentemente oltre al fondamentale lavoro di M. NIGRO, *L'intervento volontario nel processo amministrativo*, in *Jus*, 1963, p. 365 s. (poi in ID., *Scritti giuridici*, I, Milano 1996, p. 557 s.), nonché alle osservazioni di A. PIRAS, *Interesse legittimo e giudizio amministrativo*, I, Milano, 1962, p. 254 s., cfr. l'attenta ricostruzione di M. D'ORSOGNA, *L'intervento*, cit., p. 381 s.; nonché E. PICOZZA, *Processo amministrativo e diritto comunitario*, Padova, 1997, p. 75 s. Per la manualistica cfr. *ante* codice del proc. amm., cfr. E. GUICCIARDI, *Giustizia amministrativa*, II ed., Padova, 1943, p. 195 e 203, ove si ammette solo l'intervento adesivo a favore del ricorrente (oltre che per analogia quello per ordine del giudice); M. NIGRO, *Giustizia*, cit., p. 95 e 231; successivamente alla riforma, vd. M. CLARICH, *Manuale*, cit., p. 152 s.; A. TRAVI, *Lezioni*, cit., p. 245 s.

<sup>13</sup> Può essere utile ricordare che norma assai prossima è l'art. 14 del d.p.r. n. 546/1992 sul contenzioso tributario: ove al comma 3 si prevede (dopo che i primi due commi hanno regolato l'integrazione del contraddittorio per i casi di litisconsorzio c.d. necessario) quanto segue: "possono intervenire volontari ovviamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso". Al riguardo cfr. F.V. ALBERTINI, *Il processo con pluralità di parti*, in TESAURO, *Il processo tributario*, Torino 1998, p. 261 s.; L. CASTALDI, *Litisconsorzio e intervento*, in T. BAGLIONE-S. MENCHINI-M. MICCINESI (a cura di), *Il nuovo processo tributario, Commentario*, Milano, 1997, p. 132 s.

<sup>14</sup> Questo poi deve dirsi anche per altre norme che regolano specifici profili dell'intervento e di istituti ad esso per tradizione ritenuti (funzionalmente almeno) vicini: se non dà grossi problemi la relazione tra quanto previsto dall'art. 28 e gli artt. 50 e 51 c.p.a.; assai poco lineare appare la disciplina dell'art. 97 c.p.a., rubricato "Intervento nel giudizio di impugnazione", del quale sono dubbi i presupposti applicativi come la disciplina conseguente; la portata del secondo comma dell'art. 102 c.p.a., rubricato "Legittimazione a proporre appello"; infine, per nulla chiara appare la stessa disciplina dell'oppo-



dapprima fiorito in una ben matura dottrina e nella giurisprudenza, si poteva aspirare ad una disciplina non solo più lineare, quindi chiara nella sua capacità regolatrice, ma soprattutto più coraggiosa, più aperta a complessità sistemiche già da tempo avvertite. Comunque, con il proposito di descrivere le linee di struttura, è utile muovere da una ricorrente osservazione.

Invero, si crede che l'atteggiamento della dottrina e delle corti in tema d'interventi sia stato a lungo – e più o meno consapevolmente – influenzato da un dogma diffuso e indiscusso, come ben riassunto da Federico Cammeo, secondo il quale i problemi della tutela del terzo nel processo amministrativo sarebbero stati risolti anticipatamente (comunque di fatto superati) mediante l'onere imposto al ricorrente di chiamare nel processo tutti controinteressati<sup>15</sup>: insomma, tale previsione avrebbe avuto un ruolo determinante al fine di giustificare (almeno sul piano effettuale, se non logico-teorico) la conclusione che non vi fosse una reale necessità di ulteriori strumenti di tutela dei terzi nel processo amministrativo, se non in casi davvero residuali<sup>16</sup>. Da questo è stato facile, allora, dedurre che proprio la

---

sizione di terzo di cui agli artt. 108 e 109 c.p.a. Cfr., su tali temi, le osservazioni di F.P. LUISSO, *Le impugnazioni*, in AA.VV., *Il codice del processo amministrativo*, cit., p. 1207 s.; inoltre A. TRAVI, *Lezioni*, cit., p. 245 s.; L. CIMELLARO, *L'intervento*, cit., p. 576 s.

<sup>15</sup>Cfr. F. CAMMEO, *Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa*, I, Milano, s.d. (ma 1911), spec. pp. 298-299, nelle pagine in cui si preoccupa di criticare la tesi della efficacia *erga omnes* della cosa giudicata. Sulla notificazione del ricorso cfr. già E. GUICCIARDI, *La giustizia*, cit., p. 188 s. Cfr. anche V.M. SESSA, *L'intervento in causa*, cit., p. 1. Sul tema dei c.d. controinteressati e della loro tutela, oltre ai rilievi svolti da E. GUICCIARDI, *Sulla nozione di controinteressato*, in *Giur. it.*, 1948, III, c. 101 s. e da A. PIRAS, *Interesse legittimo*, I, cit., p. 174 s., cfr. D. CORLETTI, *La tutela dell'interesse al provvedimento e i terzi*, in *Dir. proc. amm.*, 2001, p. 928 s. (ove ulteriori rinvii di dottrina). Inoltre, vd. A. TRAVI, *Lezioni*, cit., p. 242 s.

<sup>16</sup>La posizione non deve sorprendere: pur essendosi laureato con Codacci Pisanelli, il vero mentore e maestro di Cammeo fu Ludovico Mortara, che in quegli anni insegnava a Pisa e introdusse il giovane Cammeo alla passione per lo studio del processo: del resto, il suo *Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa* ha molto dell'insegnamento di Mortara, nella impostazione generale, nelle concezioni fondamentali sul ruolo dello Stato, nella già piena e consapevole concezione pubblicistica della giurisdizione, con quanto ne segue. Ed è pertanto utile chiedersi ora quale fosse la posizione di Mortara in tema di interventi: nel suo diffuso *Manuale* Egli afferma che “*il fondamento di questo istituto è nell'interesse che può aver un terzo nella lite tra altri vertente*”. È vero – egli poi precisa – che “*la*

peculiare previsione della notifica del ricorso a tutti i controinteressati verrebbe ad escludere un effettivo, non residuale, spazio operativo all'intervento, in quanto – si potrebbe dire – nel più certo ci sta il meno.

L'argomento non persuade, non regge. È evidente la traslazione semantica da "interesse" (ossia, dal presupposto materiale, collocato da sempre a base dell'accessione) a "interessati", sicché questi ultimi vengono imputati quali titolari dell'*interesse*, di quella situazione sostanziale, che nel processo civile è tutelata mediante gli interventi e che appunto nel processo amministrativo troverebbe ampia (financo sufficiente) soddisfazione nell'obbligo di notifica ai controinteressati, fatte salve alcune residuali e limitate situazioni. Ma è pur palese il paralogismo: è tutto da verificare non solo che i *controinteressati* siano quelli che abbiano un *interesse all'intervento* – e in questa direzione si muovevano già alcune delle acute notazioni di Mario Nigro<sup>17</sup> –, ma anche (e soprattutto) che la funzione dell'intervento sia quella di tutelare il terzo dagli effetti, più o meno negativi, che possa subire dalla sentenza *inter alios acta*.

Ma vi è di più. La posizione di Cammeo, a ben vedere, sembra poi completarsi in quel principio generalmente accolto – e illustrato, *exempli gratia*, da Benvenuti nella nota voce *Parte*, apparsa nella *Enciclopedia del diritto* – secondo il quale vi sarebbe “una parte pubblica che nel rapporto processuale compare proprio per rappresentare e difendere gli interessi di tutti gli amministrati sì che la sua presenza risulta appagante l'esigenza di avere un contraddittorio pieno delle parti”<sup>18</sup>. Come è stato osservato “l'ammiss-

---

*regola che gli effetti di una sentenza operano solo fra le parti litiganti, fattasi nel moderno diritto molto sicura e ben definita, darebbe a prima vista motivo per credere che non vi siano mai motivi per i quali i terzi possano legittimamente professare interesse nel lite inter alios fino al punto di essere ammessi a parteciparvi*”, ma è pur vero – così prosegue – che “l'esecuzione di una sentenza può recare molestia o pregiudizio di fatto, se non di diritto, al terzo che fu estraneo alla controversia”, come del resto confermerebbe l'istituto dell'opposizione di terzo accolto “seguendo l'esempio francese”. Tutte le ultime citazioni sono prese da L. MORTARA, *Manuale della procedura civile*, I, IX ed., rist., Torino, 1923, p. 381.

<sup>17</sup>Vd. al riguardo appunto le pagine di M. NIGRO, *Linee di una riforma necessaria e possibile del processo amministrativo*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, p. 249 s., ove si evidenziava appunto come fosse assai discutibile il presupposto della coincidenza tra “controinteressati” e “terzi”, essendo – come par fuor di dubbio – questa categoria molto più ampia della prima.

<sup>18</sup>F. BENVENUTI, voce *Parte (dir. amm.)*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, p. 964.

*sibilità e l'ampiezza dell'intervento di terzi in un momento successivo all'instaurazione del processo è stata dunque fortemente influenzata dall'idea che in ogni caso gli interessi pubblici, già necessariamente rappresentati nel processo dall'amministrazione intimata, potessero assorbire in sé le altre posizioni che traevano origine dall'interesse sostanziale coinvolto dall'atto*"<sup>19</sup>.

Del resto, proprio con Benvenuti trova completo e coerente svolgimento quella concezione di un'amministrazione partecipativa (di merkliana memoria) che dovrebbe coinvolgere nel momento stesso dell'esercizio della funzione tutti coloro che sono sostanzialmente interessati all'atto, proprio in ragione del fatto che quello amministrativo appare costruito come "un processo di secondo grado ove il primo è rappresentato dalla disciplina formalizzata del procedimento nel quale tutti gli interessi che vengono toccati debbono trovare lo spazio per venire alla luce"<sup>20</sup>, descrizione forse discutibile nella sua struttura concettuale, ma sicuramente assai efficace dal punto di vista argomentativo. Insomma, in ragione dei riflessi certo peculiari che derivano dalla storia tutta speciale della giustizia amministrativa e del suo coonestarsi con la stessa formazione dell'atto, ne deriverebbe la strutturale residualità che assume nel processo la figura degli interventi<sup>21</sup>.

Quindi, se si completa questo sguardo retrospettivo, meramente introduttivo, si crede di poter osservare, con riferimento allo stato dell'arte, che il codice del processo amministrativo non sembra essersi allontanato di molto da quanto già lo stesso Nigro ebbe a riassumere<sup>22</sup>: ossia, che la

---

<sup>19</sup> Così V.M. SESSA, *Intervento*, cit., p. 8.

<sup>20</sup> In questi termini F. BENVENUTI, *Parte*, cit., p. 964. Cfr. ancora V.M. SESSA, *Intervento*, cit., p. 9.

<sup>21</sup> Del resto, basta guardare l'attenzione che al tema dedicava un fondamentale manuale di giustizia amministrativa per avere conferma di questo: cfr. E. GUICCIARDI, *Giustizia amministrativa*, cit., ove a pp. 203-204, si limita ad osservare che escluso che "l'interesse dell'interveniente possa essere della stessa natura rispetto all'interesse del ricorrente", il terzo deve essere titolare "di un interesse che il provvedimento impugnato col ricorso abbia leso in modo indiretto, o minacci di una lesione imminente ma non ancora verificata. Ne risulta che l'intervento nei giudizi amministrativi non può assumere che la forma dell'intervento adesivo a favore del ricorrente, e che esso dà luogo pertanto a un litisconsorzio attivo e naturalmente volontario".

<sup>22</sup> Cfr. M. NIGRO, *L'intervento volontario*, cit., p. 365 s. Sul tema dell'intervento an-

risposta che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha dato ai problemi fondamentali dell'intervento è una risposta “*semplice netta e priva di dubbi*” e riduce l'intervento alla sola figura dell'intervento di adesivo, peraltro inteso a volte assai restrittivamente come il solo intervento adesivo *a fianco del ricorrente*; di conseguenza (con innegabile coerenza interna) si nega l'ammissibilità dell'intervento principale, considerato senza distinzioni come l'intervento di colui che afferma l'esistenza e la lesione di un interesse proprio ed autonomo, escludendosi inoltre che un simile interesse possa legittimare almeno un meno incidente intervento adesivo. Così, poi, si è radicata la posizione (invero anch'essa apodittica) per la quale chi aveva titolo all'impugnativa principale e non l'ha proposta non può inserirsi in un processo né per far valere una propria domanda, né per appoggiare quella altrui, per la sola ragione che altrimenti si consentirebbe l'elusione del termine per ricorrere<sup>23</sup>. Questo *breviter* lo stato dell'arte, si diceva, sebbene tutto ciò non impedisse allo stesso Nigro di notare che la fermezza della giurisprudenza fosse in realtà solo apparente e che se si esaminavano con attenzione le singole fattispecie concrete, se si squarcia-va il velo delle massime generalizzanti, emergevano numerose perplessità, incertezze, contraddizioni<sup>24</sup>.

---

cora assai interessante è la lettura di A. ROMANO, *In tema di intervento nel processo amministrativo*, in *Foro amm.*, 1961, I, c. 1247 s.

<sup>23</sup> Cfr. sempre M. NIGRO, *L'intervento*, cit., p. 367 s., spec. p. 371 s.

<sup>24</sup> M. NIGRO, *L'intervento*, cit., p. 368 s. È utile ricordare che lo stesso N. rimane in fondo legato al “pregiudizio” dell'intervento come tutela anticipata da effetti pregiudizievoli conseguenti dalla sentenza: per tale A., infatti, l'intervento doveva ammettersi solo in ragione dell'influenza, più o meno tenue, che in senso *vantaggioso* o anche *pregiudizievole* l'atto impugnato poteva esplicare nei confronti del terzo, al quale peraltro sarebbe concesso solo di sostenere le ragioni di chi chiede la rimozione dell'atto oppure si oppone ad essa, quindi solo l'intervento c.d. adesivo. Il presupposto è quello altrove specificato (M. NIGRO, *Giustizia*, cit., p. 95 e p. 231), secondo il quale la protezione dell'interesse del singolo non può consistere che nella possibilità attribuita al titolare stesso d'influire sull'esercizio del potere, cooperando alla corretta esplicazione del medesimo e intervenendo a correggerne le deviazioni: e la forma primaria in cui si esprime tale protezione è, da un lato, il potere di reagire all'emanazione di un atto illegittimo, provocandone in via principale incidentale l'annullamento da parte del giudice amministrativo, oppure specularmente quello di opporsi sempre in sede giurisdizionale annullamento dell'atto chiesto dal ricorrente; dall'altro, il potere d'intervenire in un giudizio fra altri soggetti per tutelare il proprio interesse.

Comunque, se si getta uno sguardo d'assieme e riassuntivo al dibattito con riferimento alla legittimazione all'interesse all'intervento, *ante* codice del processo amministrativo, si deve dire che l'analisi di Travi, secondo la quale siano prevalse "logiche descrittive", non sia altro che un modo molto urbano, in punta di penna, con il quale ribadire come dottrina e giurisprudenza si muovessero nell'ambito dell'indiscriminato eurismo, accontentandosi di formule lessicali – se ne ricordano alcune: interesse derivato<sup>25</sup>, interesse riflesso<sup>26</sup>, interesse di mero fatto<sup>27</sup>, interesse personale e diretto ma non attuale<sup>28</sup>, interesse personale e attuale ma non diretto, ovvero interesse attuale diretto ma di carattere non personale<sup>29</sup>, interesse più marcato rispetto a quello della generalità dei cittadini, ma meno marcato di quello che legittimerebbe al ricorso<sup>30</sup> *et similia* – del tutto evanescenti, comunque *bon a tout faire*, che non dicono nulla a nessuno, che lasciano aperta ogni porta<sup>31</sup>.

## 2. *Le premesse teorico generali in tema d'intervento.*

Questa in estrema sintesi la situazione. Ma non è il suo approfondito esame la direzione che si vorrebbe ora intraprendere, dato che al processualcivile piuttosto si chiede di tratteggiare quelle linee essenziali che hanno caratterizzato l'evoluzione, nella dogmatica e nella giurisprudenza, circa il tema degli interventi nel quadro della teoria del processo civile,

---

<sup>25</sup> P. VIRGA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione*, Milano, 1971, p. 321.

<sup>26</sup> In questo, per es., A. SANDULLI, *Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati*, Napoli, 1963, p. 279.

<sup>27</sup> Ancora A. SANDULLI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>28</sup> E. PICOZZA, voce *Processo amministrativo – normativa*, in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987, p. 484. Attribuisce rilevanza all'interesse non ancora attuale anche P. VIRGA, *op. loc. ult. cit.*

<sup>29</sup> E. GUICCIARDI, *La giustizia amministrativa*, cit., p. 246; ID., *I limiti soggettivi del giudicato amministrativo*, in *Giur. it.*, 1941, III, c. 77 s.

<sup>30</sup> A. ROMANO, *In tema*, cit., c. 1247.

<sup>31</sup> Per un esame delle variegate tesi, M. D'ORSOGNA, *L'intervento*, cit., p. 437.

per vedere come questa esperienza (non meno dubbia e faticosa, come si avrà modo di evidenziare) possa poi servire a guidare la lettura del dato positivo con riferimento alle accessioni nel processo amministrativo a seguito dell'entrata in vigore del codice di giustizia amministrativa. E questo, con altre parole, significa interrogarsi sull'attuale valenza del "pregiudizio" – così lo possiamo chiamare, senza particolare connotazione negativa – dell'intervento quale mezzo di tutela contro gli effetti pregiudizievoli che possono derivare al terzo<sup>32</sup>. Quindi si vuole svolgere sinteticamente una disamina che muova dalla esperienza madre in tema di interventi, ossia quella maturata all'interno del processo civile per valutarne la capacità espansiva nei confronti della peculiare e specifica esperienza del processo amministrativo, sebbene – il *caveat* è doveroso – si nutrano fondati dubbi sulla facile ed immediata trasponibilità di concetti dall'un all'altro mondo<sup>33</sup>. A questo fine si può cominciare a narrare una lunga ed interessante storia, sebbene in termini estremamente sintetici.

Invero, si vuol subito osservare – così che il lettore possa cogliere l'indirizzo che si vuol prendere – che l'idea diffusa e radicata dell'intervento come strumento funzionale alla tutela dei terzi dagli effetti pregiudizievoli che possano derivargli da una sentenza *inter alios* non persuade<sup>34</sup>, non

---

<sup>32</sup> Cfr. in particolare su tale tema (pur da prospettive radicalmente contrapposte): muovono dall'idea che (pur diversamente) il giudicato vincoli i terzi titolari di diritti dipendenti sia G. FABBRINI, *Contributo alla dottrina dell'intervento adesivo*, Milano, 1964, p. 71 s.; che A. PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Commentario al codice di procedura civile* diretto da E. ALLORIO, I, 2, Torino, 1973, p. 1143 s.; lo escludo radicalmente in A. CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, I, *Premesse generali*, Padova, 1991, spec. p. 45 s.

<sup>33</sup> Come ho già avuto modo di avvertire in altro contesto in un precedente intervento sui rapporti tra processo civile e processo amministrativo: vd. A. CHIZZINI, *Il potere istruttorio del giudice amministrativo nel quadro delle recenti riforme delineate dal dlgs. 80/1998 e dalla l. 2005/2000*, in *Dir. proc. amm.*, 2001, p. 872 s.

<sup>34</sup> Che l'intervento, nelle sue varie forme, sia funzionale a tutelare i terzi dagli effetti della sentenza è "pregiudizio" ampiamente diffuso, anzi può dirsi che ha caratterizzato (in termini diversi e accentuazioni particolari) tutta la dottrina moderna da A. WACH, *Handbuch des deutschen Civilprozessrechtes*, I, Leipzig, 1885, p. 6215 s., in poi, in quanto tutto il pensiero liberale che è stato costitutivo delle codificazioni ottocentesche e si è riflesso anche in quelle successive non riusciva a capacitarsi di come e perché un terzo potesse immischiarsi in una faccenda privata altrui, come in fondo è anche il rapporto

regge alla luce di una rigorosa costruzione che muova appunto dal principio, antico e assai radicato, secondo il quale il giudicato opera “*tra le parti, i loro eredi e aventi causa*” quale disposto da una norma avente carattere generale come è l’art. 2909 del cod. civ., anche alla luce di quanto prevede l’art. 24 della Cost.<sup>35</sup>. Certo, l’ordinamento può non essere coerente, può contenere disposizioni contrastanti (o comunque divergenti nei presupposti) e quant’altro, ma l’interprete, proprio perché crea il sistema, deve cercare una lettura coerenziatrice, che cerchi di armonizzare (per quanto possibile) le varie disposizioni e in particolare, alla luce di una ormai comunemente accettata *Verfassungskonformeauslegung*, ossia di una interpretazione della legge ordinaria alla luce delle norme costituzionali: e nel caso degli interventi questo significa battere vie diverse e, nello specifico, richiede di porre in evidenza un dato sotteso a tutto il dibattito in tema di pluralità di parti nel processo civile, quindi anche al tema degli interventi.

Nonostante la proclamata natura pubblica del processo a muovere soprattutto da Oskar Bülow, invero l’idea che il processo sia *res omnino pri-*

---

processuale, sicché l’unica possibile logica soluzione non poteva che essere quella della difesa contro il giudicato altrui, in questo modo non avvedendosi tuttavia che veniva palesemente contraddetta la premessa ossia che il processo sia una *res omnino privata* (cfr., per una ampia discussione del tema, A. CHIZZINI, *L’intervento adesivo*, I, cit., p. 246 s.).

<sup>35</sup> Sul tema dei limiti soggettivi del giudicato (limitando i rinvii alle letture fondamentali della dottrina italiana, ove si possono trovare ampi riferimenti alla dottrina tedesca che si è occupata del tema, influenzando ampiamente la nostra dottrina), cfr. E. BETTI, *Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano*, Macerata, 1922, p. 8 s.; E. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, p. 43 s.; E.T. LIEBMAN, *Efficacia ed autorità della sentenza*, Milano, 1935, p. 55 s.; A. PROTO PISANI, *Opposizione di terzo ordinaria (art. 404 1° comma c.p.c.)*, Napoli, 1965, p. 29 s.; F. CARPI, *L’efficacia «ultra partes» della sentenza*, Milano, 1974, p. 3 s.; G.A. MONTELEONE, *I limiti soggettivi del giudicato civile*, Padova, 1979, p. 26 s.; F.P. LUISO, *Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso i terzi*, Milano, 1981, p. 117 s. Ma più sono stati i fraintendimenti e le aporie, che i risultati concreti arrecati da quel dibattito, fin quando non è arrivato N. TROCKER, *I limiti soggettivi del giudicato tra tecniche di tutela sostanziale e garanzie di difesa processuale* (PROFILI DELL’ESPERIENZA GIURIDICA TEDESCA), negli *Studi in onore di Enrico Allorio*, I, Milano, 1989, p. 491 s., a porre in chiaro le cose. Vd. sul tema anche A. CHIZZINI, *L’intervento adesivo*, II, *Struttura e funzione*, Padova, 1992, p. 655 s.

vata ha continuato a influenzare gli interpreti e a far sì che prevalesse un atteggiamento per il quale è bene, *in primis*, che i c.d. terzi se ne stiano fuori dalle faccende altrui; in seconda battuta che si potrà limitare la loro intromissione solo quando si tratta di certi (imprecisati ed indistinti) effetti pregiudizievoli<sup>36</sup>. Così la *Reflexwirkungstheorie*, quale elaborata nel

---

<sup>36</sup> Con il volume di Oskar von Bülow, *Die Lehre von den Proceßreden und die Proceßvor-aussetzungen*, Giessen, 1868, sulle eccezioni e sui presupposti processuali, si suole tramandare che nacque la scienza processuale moderna. In realtà vi era già molto prima, ciò che muta è la prospettiva, o ancor meglio la completa *Weltanschauung*, verrebbe da dire, nella quale s'inserisce l'elaborazione dogmatica del processo. In questo torno d'anni, s'impone l'idea che il processo fosse un *rapporto giuridico processuale* e le ragioni sono presto dette: siccome si trattava di qualificare in termini giuridici il fenomeno processo in quanto tale, la via più immediata risultò essere quella di appiccicargli l'etichetta di rapporto giuridico, ossia di quel concetto, che da von Savigny in poi ha conformato a sé tutta la scienza giuridica per l'intero l'ottocento: come vi è il rapporto giuridico tra privati (quale modello fondamentale della stessa convivenza sociale: cfr. in generale sulla *Ordnung* tedesca quale espressione di una ben determinata concezione della società civile, BETTERMANN, *Hundert Jahre Zivilprozeßordnung. Das Schicksal einer liberalen Kodification*, in *Staatsrecht Verfahrensrecht Zivilrecht*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1988, p. 433 s.), come poi la relazione tra cittadino e Stato viene configurata da Gerber in termini di rapporto giuridico (cfr. G., *Diritto pubblico*, trad. nella collana *Civiltà del diritto*, Milano, 1971 (ma 1852), p. 43 s.), così *naturaliter* anche il processo non potrebbe essere altro che un rapporto giuridico, sicché in questa struttura risiederebbe l'essenza e la giuridicità del fenomeno stesso. In che termini poi tale rapporto si costituisca è altra questione, assai discussa (forse mai risolta): che intercorra tra le parti in causa, attore e convenuto, come per Kohler; tra la parte e il giudice soltanto, come prospettavano Wach e Hellwig, oppure coinvolga anche il giudice in un *menage* a tre, come per Bülow e Chiovenda; o ancora si debba configurare come un fascio di rapporti autonomi coinvolgenti parti e giudice e tra loro strettamente connessi (in questo senso, per es., Betti), ora non preme approfondire (cfr. C. MANDRIOLI *Presupposti processuali (dir. proc. civ.)*, in *Noviss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1966, p. 785 s.). Quello che interessa, piuttosto, è notare che questo modo di costruire la vicenda processuale, l'abbandono sia della tradizionale figura del *Prozeß*, sia del più neutro *Verfahren*, quale ampiamente utilizzato nella giusnaturalistica dei XVII e XVIII secolo (al riguardo cfr. le ricerche di K.W. NÖRR, *Naturrecht und Zivilprozess*, Tübingen, 1976, p. 47 s. (vd. la trad. *Verso il processo civile moderno*, Roma, 2013, p. 71 s.); ID., *Wissenschaft und Schrifttum zum deutschen Zivilprozess im 19. Jahrhundert*, in ID., *Iudicium est actus trium personarum. Beiträge zur Geschichte des Zivilprozessrechts Europas*, Goldbach, 1993, p. 231 s), comportino all'evidenza un preciso modo di porre la vicenda processuale rispetto ai terzi. Espressione della tipica concezione liberale (non sempre però liberista) che caratterizza il diciannovesimo



suo famoso contributo del 1882 da R. von Jhering<sup>37</sup>, rappresenta uno stadio di evoluzione del problema imprescindibile e ha un indiscutibile merito, che sopravanza di lunga misura la bontà (assai dubbia) della soluzione proposta<sup>38</sup>: ovvero, il merito di mettere in chiaro che l'idea diffusa per la quale nel processo si trattasse, come nel contratto, di un affare tra privati riguardante solo le parti e non altri, fosse del tutto fallace, se non altro laddove si guardava dalla prospettiva degli effetti della sentenza. Questa idea in fondo non era altro che la proiezione della concezione del diritto che il maestro di Gottinga aveva già illustrato nel suo noto *Der*

---

secolo tutto, l'opera bülowiana in un certo qual senso implica la definitiva consacrazione del fatto che il processo – proprio perché assunto quale rapporto giuridico che intercorre tra le parti – è inteso quale una vicenda strettamente privata, come una *res omnino privata*, rispetto alla quale i terzi debbono rimanere sostanzialmente estranei, fatte salve piccole e strane deviazioni, da sempre presenti nelle fonti e difficilmente coerenziabili nel sistema. Diverso, evidentemente è il discorrere di *procedimento*, nozione che senza dubbio assume una connotazione più neutra, oggettiva e formale, non preclusiva e non chiusa, anzi – si potrebbe dire – naturalmente *aperta*. Il procedimento non nasce con una conformazione soggettiva già predeterminata, è strutturalmente disponibile a più articolati apporti, non è altro che il riaggiustato, adeguato alla bisogna, *ordo iudiciarius* (cfr. N. PICARDI, voce *Processo civile (diritto moderno)*, in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano, 1987, p. 101 s.). Si può allora osservare che, con la sistematica ottocentesca e con le codificazioni che ad essa s'ispirano, si ha la definitiva consacrazione di un certo modo d'intendere la residualità nel sistema processuale dei terzi e dei problemi connessi alla loro tutela. E questo ha profondamente influenzato la dottrina italiana, sia nel processo civile sia in quello amministrativo.

<sup>37</sup> R. JHERING, *Die Reflexwirkungen oder die Rückwirkung rechtlicher Thatsachen auf dritte Personen*, ora in *Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrecht*, 2, Jena 1882, ora rist. in Aalen, 1981, p. 79 s. Il contenuto della tesi di J. è analizzato in profondità da F.P. LUISO, *Principio del contraddittorio*, cit., spec. p. 89 s. Cfr., inoltre, N. TROCKER *I limiti soggettivi*, cit., p. 494 s., ove si coglie come di fatto limitata sia stata l'influenza del pensiero jheringiano sulla dottrina processualista, invece fortemente influenzata dalla *Tatbestandswirkung* di Wach.

<sup>38</sup> Gli effetti giuridici si producono in quanto disposti dalla norma in relazione ad una determinata fattispecie, non certo per ripercussione naturale: la posizione dello J. cade con l'ingenuo (si conceda la parola) naturalismo-positivista che caratterizzava la scienza tutta in quei tempi e che finì per influenzare anche un giurista curioso e aperto alle novità, quale era senza dubbio il maestro di Gottinga. Comunque, in generale sulla c.d. efficacia riflessa del giudicato sia consentito rinviare a A. CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, I, cit., p. 46 s.

*Kampf ums Recht* (1877), ove la tutela di ogni situazione giuridica soggettiva è funzionalizzata anche all'interesse della collettività e comunque alla collettività interessa la vicenda di ogni diritto<sup>39</sup>.

Ma comunque, l'idea del processo quale *res omnino privata* era talmente radicata che allora si spalancarono le cataratte per un dibattito che durò decenni – in Italia fino agli anni settanta del secolo scorso, trascurando in significativa parte l'art. 24 Cost. – in cui consumarono forze poderose in una battaglia volta, invece che ad allargare la portata soggettiva del processo (come pur doveva sembrar logico), piuttosto a guadagnare in varia misura la soggezione al giudicato dei terzi e a giustificarne la ragionevolezza dinnanzi alla pur proclamata necessità del contraddittorio nella vicenda processuale<sup>40</sup>.

Certo, già la processualistica tedesca aveva posto in chiaro come il rapporto processuale fosse di natura pubblica, ma invero, si può dire che in larga misura fu e rimase una operazione di facciata, che non toccava la sostanza delle cose: a pensarci bene, cosa c'è di più privatistico del concetto di rapporto giuridico, se guardiamo alla sua storia e alla sua formazione, e cos'è l'utilizzo di questo schema concettuale se non il procrastinare questa concezione privatistica del processo?<sup>41</sup>

In questo quadro generale, si trattava allora di trovare una qualche coerente collocazione a quelle norme stravaganti in tema di interventi e di opposizione di terzo che pur permanevano nei vari codici, alla luce di una tradizione radicata, sottotraccia, dura a morire, che proveniva dal diritto comune e dalle fonti romanistiche<sup>42</sup>. E la soluzione si trovò con un

---

<sup>39</sup> Chiarissime in questo senso le pagine in R. JHERING, *La lotta per il diritto. Altri saggi*, trad. it. a cura di R. RACINARO, Milano, 1989, p. 85 s. Cfr. F.P. LUISO, *Principio*, cit., p. 72 s.

<sup>40</sup> La ricerca di E. ALLORIO, *La cosa giudicata*, cit., spec. p. 67 s., si pone quale insuperato monumento a tale concezione. Ma anche la pur diversamente modulata ricerca di E.T. LIEBMAN, *Efficacia ed autorità*, cit., spec. p. 115 s., muove da presupposti comuni. Una illustrazione magistrale di questa vicenda culturale (accompagnata dal disvelamento di tanti miti ingiustificati) si trova N. TROCKER, *I limiti soggettivi*, cit., p. 491 s. Inoltre, A. CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, II, cit., p. 675 s.

<sup>41</sup> Sul processo come rapporto giuridico, cfr. C. CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, I, Padova, 1985, p. 145 s.

<sup>42</sup> Si precisa, che l'aver accomunato intervento e opposizione non significa affatto

*coup de théâtre*: tali istituti confermerebbero il contrario di quello che per secoli si è sempre detto, ossia confermerebbero che il giudicato si estende ai terzi e la loro funzione è proprio quella di assicurare in una certa qual misura una tutela contro gli effetti pregiudizievoli che il terzo può lamentare. Sebbene la storia di questi istituti dicesse ben altro, e comunque molto altro, essi vengono rimodellati, fino ad assumere una nuova conformazione idonea alla ideologia generale. La posizione si consolida: gli interventi sono sostanzialmente funzionali a proteggere il terzo dagli effetti pregiudizievoli della sentenza emessa tra i *legitimi contradictores, inter alios* quindi con quanto ne consegue<sup>43</sup>.

Non solo: da questo presupposto in tema di legittimazione all'intervento si sono tratte coerenti deduzioni. Si pensi, in particolare, alla posizione dell'interveniente adesivo nel processo: essendo il processo *res omnino privata*, deve riconoscersi una posizione accessoria e dipendente, sebbene, a ben vedere, l'idea di una sua posizione subalterna o ausiliaria invero non abbia nessuna giustificazione né nel diritto positivo né nel sistema, si fonda sull'erroneo presupposto appunto della comunque definita soggezione al giudicato<sup>44</sup>: in altre parole, dato che il terzo dipendente sarebbe comunque vincolato alla sentenza, poco si lamenti se i suoi poteri in una vicenda processuale altrui sono limitati, quasi inesistenti<sup>45</sup>. Una

---

condividere la tesi (ricorrente e prevalente, oggi anche alla luce del diritto positivo), secondo la quale intervento e opposizione avrebbero comune funzione e in parte struttura, tesi questa di cui si deve giustamente dubitare, come posto in evidenza già da A. SEGNI, *Intervento volontario in appello*, Sassari, 1920, p. 55 s. Sulla storia di queste disposizioni, con riferimento, invece, alla opposizione di terzo, cfr. A. SEGNI, *L'intervento adesivo*, Roma, 1919, p. 33 s.; A. PROTO PISANI, *L'opposizione*, cit., p. 272 s.; G. FABBRINI, *L'opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi d'impugnazione*, Milano, 1968, p. 10 s.

<sup>43</sup> Cfr. G. FABBRINI, *Contributo*, cit., spec. p. 115 s. Per un esame critico, A. CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, I, cit., p. 46 s.

<sup>44</sup> Come già evidenziato da A. SEGNI, *L'intervento adesivo*, cit., p. 185 s., l'interveniente accede per lo più per controllare la posizione della parte adiuvata, avendo spesso un interesse con convergente sul piano sostanziale, sicché anche in questa prospettiva manca ogni ragione per giustificare la posizione dipendente dell'interveniente, che non sia il pregiudizio per il quale il processo è affare delle sole parti c.d. principali, appunto *res omnino privata*.

<sup>45</sup> La tesi classica della posizione accessoria del terzo interveniente (cfr. l'efficace sin-